

REGIONE PUGLIA

DECRETO DELL'ASSESSORE

N. 16/MIN DEL REGISTRO

OGGETTO: Autorizzazione alla coltivazione di cava - Art. 8 e 35 L.R. 22.5.1985 n.37 . Soc. Bitumi Strade Srl Comuni di Corigliano d'Otranto e Soleto.

L'ASSESSORE ALL'INDUSTRIA COMMERCIO ARTIGIANATO

VISTO il DPR 14 gennaio 1972 n.2;

VISTO il DPR 24 luglio 1977 n. 616;

VISTA la L.R. 22 maggio 1985 n.37 e successive modificazioni;

VISTO il DPR 9 aprile 1959 n.128;

Visto il decreto del Presidente della G.R. n.112 del 11.3.1994

con il quale è stato delegato all'Assessore Industria, Commercio,

Artigianato ed Attività Estrattive l'esercizio delle attribuzioni

di della L.R. 22.5.1985 e successive modificazioni;

VISTA l'istanza prot.38/7180 del 28.12.85 della Soc. Soletana

Strade e l'istanza prot. 38/223/LE del 8.3.94 presentata dalla

Srl Bitumi Starde rappresentata da Luperto Antonio Giuseppe do-

miciliato in Galatina via Monte Bianco per variazione di denomi-

nazione e del legale rappresentante della Soc. esercente per

l'autorizzazione alla coltivazione della cava di calcare in loc.

Dif. Grande dei Com. di Corigliano d'Otranto e Soleto;

Considerato che l'istanza è ammissibile in quanto regolarmente

documentata ai sensi dell'art. 12 della L.R. 37/85;

Non comporta adempimenti previsti

dal 1° e 3° comma dell'art. 63

della L.R. n. 17/77.

IL DIRETTORE

VISTO che, a seguito della pubblicazione dell'istanza all'Albo Pretorio del Comune di Soletto e Corigliano non sono state prodotte opposizioni.

RILEVATO che l'attività estrattiva ricade in territorio non soggetto ad alcun vincolo;

CONSIDERATO che la cava è in disponibilità del richiedente;

VISTO il parere favorevole espresso dall'Ufficio Minerario Regionale con le relazioni istruttorie n. 29 del 29/9/93 e n. 8 del 18/3/94



DECRETA

1°) La Srl Bitumi Strade il cui legale rappresentante è il Sig. LUPERTO Antonio Giuseppe nato a Galatina il 13.6.35 ed ivi domiciliato alla via Monte Bianco C.F. LPR NNG 35H13 D862G

E' AUTORIZZATA

alla coltivazione mineraria nella cava di calcare sita nella località "Difesa Grande" nel territorio del Comune di Corigliano D'Otranto e Soletto su terreni di proprietà della soc. medesima identificati al catasto terreni nel Comune di Corigliano D'Otranto al foglio n. 5 particelle 2, 3 e 6 e nel comune di Soletto foglio n. 28 particelle 92, 16, 97 e 102 come da planimetria allegata, che del presente decreto fa parte integrante.

L'area interessata dall'intervento estrattivo autorizzato è di h. 1.608 circa ed è delimitata da n. 16 vertici, da individuarsi con altrettanti pilastrini saldamente infissi nel terreno, aventi dimensioni fuori terra di almeno cm. 25x25x30 e portanti l'anno di apposizione (1994), il numero di individuazione del pilastrino da I a 16 così come indicati nella planimetria allegata.



2) La ditta si obbliga:

a) A condurre i lavori di coltivazione della cava conformemente a quanto disposto nel piano di coltivazione all'uopo prodotto all'Ufficio Minerario Regionale osservando che sono vietati scavi a distanza inferiore a mt. 50 dalla condotta E.A.A.P.

b) a realizzare le opere di recupero delle aree di cava secondo le modalità previste nel piano all'uopo prodotto all'Ufficio Minerario Regionale; le opere dovranno avere inizio non oltre 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori di coltivazione e terminare entro un anno dall'inizio di tali opere;

c) a presentare ogni due anni il piano topografico aggiornato dei lavori eseguiti;

d) a realizzare entro 3 mesi dalla data di notifica del presente decreto le opere di recinzione lungo tutto il perimetro di cava;

3) L'autorizzazione di cui al punto 1° è subordinata anche alla osservanza delle norme seguenti, oltre a quelle vigenti in materia di polizia mineraria, di igiene e sicurezza del lavoro, nonché delle norme espressamente emanande dall'autorità di polizia mineraria;

a) la cava deve essere tenuta in attività, le eventuali sospensioni temporanee, saltuarie o periodiche, devono essere comunicate all'Ufficio Minerario Regionale e la ripresa dei lavori deve essere preventivamente autorizzata da tale stesso

Ufficio;

b) per ogni danno provocato ad opere pubbliche o private, derivante dall'esercizio della cava, è ritenuto responsabile a tutti gli effetti, l'imprenditore ed il direttore dei lavori, ciascuno per quanto di competenza;

c) prima dell'abbandono della cava si dovrà provvedere allo smantellamento di tutti gli impianti, all'asportazione dei mezzi nonché del materiale eventualmente già estratto esistente in cava che non fosse utilizzabile nelle opere di sistemazione delle aree di cava di cui sub 2/b;

d) l'esercente titolare dell'autorizzazione dovrà comunicare all'Ufficio Minerario Regionale, con almeno dodici mesi di anticipo, la data prevista di ultimazione dei lavori di coltivazione;

e) qualora nel corso dei lavori di estrazione fossero rinvenuti reperti archeologici, la ditta è tenuta a sospendere i lavori e a darne comunicazione alla Soprintendenza Archeologica di Taranto;

4) A garanzia dell'esecuzione dei lavori di sistemazione finale si richiede alla Società esercente una fidejussione bancaria o assicurativa il cui importo è determinato in lire

£150.000.000= (CENTOCINQUANTAMILIONI=====).

Detto importo sarà adeguato annualmente in relazione alle variazioni intervenute nell'indice ISTAT del costo della vita su delibera della G.R.

Il rilascio della presente autorizzazione è subordinata alla

stipula della predetta fidejussione.

5) La presente autorizzazione è valida ~~venti anni~~, a decorrere dalla data di notifica del presente decreto e può essere prorogata su istanza degli interessati aventi diritto, qualora sussistano motivati interessi di produzione e di sviluppo economico.

6) La presente autorizzazione è personale e pertanto non può essere trasferita senza il preventivo nulla-osta dell'autorità concedente pena la dichiarazione di decadenza.

~~L'autorizzazione scade di diritto in caso di mancata proroga e, comunque, all'atto della cessazione del titolo di disponibilità dell'esercente sull'area da coltivare.~~

7) ~~La presente autorizzazione è rilasciata ai sensi e per gli effetti di cui alla L.R. 37/85 e non esime l'esercente dal munirsi di autorizzazioni, concessioni e/o nulla-osta previsti da ogni altra norma vigente. Sono fatte salve tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di attività anti-inquinamento.~~

8) Ottenuto il titolo autorizzativo, l'esercente deve adempiere agli obblighi di cui all'art. 28 del DPR 9.4.1959 n. 128 e dell'art. 26 della L.R. 37 del 22.5.85.

I lavori di coltivazione devono iniziare entro 1 anno dalla data di notifica del presente decreto.

9) Copia del presente decreto autorizzativo viene trasmessa oltre che all'esercente, al Sindaco del Comune di Soletto-Corigliano

10) Il presente decreto non è soggetto al controllo di legittimità.

timità ai sensi del Decreto legislativo n.40 del 13.2.1993,

e pertanto è esecutivo.-

Bari, addì 5 MAG. 1994

L'ASSESSORE

(Avv. Nicola Tagliente)

Tagliente

I sottoscritti dichiarano che il presente
provvedimento è conforme alla normativa

nazionale e regionale.

L'Istruttore *Amabile*

Il Dirigente *Amabile*